



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna  
Gennaio 2015

## La tracciabilità delle operazioni per le associazioni in regime 398.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 19/11/2014 n.102 afferma che tutte le associazioni con partita iva in regime ex Legge 398/1991 siano obbligate ad effettuare pagamenti o a ricevere somme in maniera tracciabile – ossia a mezzo bonifico bancario, assegno non trasferibile, carta di credito ... - quando di importo pari o superiore ad euro 516,46 e non quando di importo pari o superiore ad euro 1.000, come previsto viceversa per la generalità dei contribuenti..

Nonostante l'articolo 25, quinto comma, della Legge 133/1999 sia molto chiaro in merito in quanto afferma che

*"5. I pagamenti a favore **di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche** di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto*

*1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi",*

e nessuna norma estenda detto vincolo alle altre tipologie associative che abbiano optato per il regime fiscale agevolato, l'Agenzia delle Entrate sostiene che deve

*"dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l'applicazione della legge n.398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge".*

Questo orientamento interpretativo era stato sostenuto anche dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna nella sentenza n.61 deposi-

tata il 15.01.2014.

L'Agenzia conclude chiarendo un aspetto molto importante, ossia da quando decorre l'applicazione del regime ordinario di tassazione nel caso in cui l'associazione decada dal regime ex Legge 398 per violazione del principio di tracciabilità ovvero per sfioramento del plafond di € 250.000,00 di ricavi di natura commerciale, affermando che l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire **dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti** (sul punto si rinvia alla lettura della circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000, nonché della risoluzione n. 123/E del 2006) e non dall'inizio dell'anno.

*In Senato era stato presentato un emendamento alla Legge di Stabilità (art.3 comma 64 bis) finalizzato a portare il tetto delle transazioni cash dagli attuali 516,46 euro al plafond di 1.000 euro previsto per la generalità dei contribuenti, prevedendo altresì l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria e non della decadenza dal regime di cui alla Legge 398/1991 ma l'emendamento appare essere stato stralciato nella versione approvata il 20 dicembre scorso.*

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO  
CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la collaborazione tecnica di



## Interessi legali: dal 1° gennaio 2015 scendono dall' 1% allo 0,5% in ragione d'anno.

A prevederlo è il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014.

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio del 0,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1°

## Anno nuovo, sede nuova? Come fare?

Il cambiamento di sede legale costituisce di norma modifica dello statuto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la variazione avvenga all'interno del medesimo Comune e lo statuto indichi espressamente detta facoltà (es: *La modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria*).

Nel caso più frequente in cui la modifica della sede comporti una **variazione statutaria**, sarà necessario convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle indicazioni statutarie rispetto ai tempi di convocazione ed al numero minimo di soci presenti ai fini della validità dell'assemblea. Si procederà pertanto con:

1. Delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'Assemblea straordinaria,
2. convocazione dell'Assemblea nel rispetto dei termini statuari,
3. Delibera assembleare con la presenza ed il voto favorevole dei soci richiesta dallo statuto.

Sarà quindi cura del Presidente, o suo delegato, provvedere alla registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate cui saranno consegnati:

1. il verbale, in due versioni con le firme in originale, sulle quali saranno apposte le marche da bollo (con data antecedente o contestuale alla data di assemblea) da € 16,00 da applicare ogni 100 righe;
2. il Modello F23 da cui risulti il versamento dell'imposta di registro (codice tributo 109T, importo € 200,00) ed
3. il Modello 69 per la registrazione dell'atto.

Contestualmente, si provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della sede, utilizzando il Modello AA5/6, nel caso in cui l'associazione abbia esclusivamente il codice fiscale, ovvero il Modello AA7/10, nel caso in cui l'associazione sia titolare di partita iva. Entrambi i Modelli e le relative istruzioni sono reperibili sul sito

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione NON PROFIT. Le associazioni titolari di partita iva iscritte al REA tenuto dalla Camera di commercio, espletano l'adempimento attraverso il canale telematico COMUNICA.

Si rende infine necessario comunicare la variazione della sede

1. agli Enti pubblici gestori di albi o registri cui l'associazione risulti eventualmente iscritta (Es: *registro delle associazioni di promozione sociale*);
2. agli Enti cui l'associazione risulti affiliata;
3. ai soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali (es: Istituto bancario).

La variazione della sede non comporta l'obbligo di inviare nuovamente il Modello EAS come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010.

Particolari disposizioni agevolative sono previste per le organizzazioni di volontariato, le Onlus e le Federazioni, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate.



*Con i migliori auguri di un sereno Natale e di un felice 2015*

*Francesca Colecchia*